



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Provincia di Milano

***REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA TARI***
ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 Dicembre 2018, N. 145

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 16/12/2019

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Ai fini del presente regolamento per "settore entrate" si intende il "Servizio Tributi", per "personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate" si intende il personale amministrativo del Servizio Tributi impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione IMU-TARI e per personale dipendente anche di qualifica dirigenziale si intende la Posizione Organizzativa identificata come Funzionario Responsabile dell'Imposta.
4. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

Art. 2

Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi

1. Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018, quantificato provvisoriamente nella misura del 5% delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Tale fondo viene destinato per una quota del 4% all'incentivazione del personale dell'ufficio Tributi impegnato in tale attività, anche di qualifica dirigenziale, e per una quota del 1% al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio Tributi. Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.
2. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 3 che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.
3. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui "Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale". Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017.
4. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili nei termini previsti dal D.Lgs 267/2000, sarà possibile procedere alla distribuzione di compensi per lotta all'evasione, previsti secondo il vigente regolamento, qualora l'Ente, in sede di costituzione annuale del fondo delle risorse decentrate di parte variabile, destini risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL Enti Locali 2016-2018, da erogare a consuntivo, previa valutazione, in relazione al conseguimento di

obiettivi di lotta all'evasione previsti nel piano della Performance dell'Ente o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione.

5. Per somme riscosse, per le finalità di cui al presente regolamento, si intendono gli importi incassati nell'esercizio precedente a quello di definitiva quantificazione del fondo, che siano relativi agli accertamenti assunti nell'esercizio medesimo od in anni precedenti, sempre con riferimento all'imposta municipale propria ed alla TARI, come risultante dal rendiconto della gestione.

Art. 3

Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro

1. In sede di approvazione del PEG/piano della performance dell'esercizio, il Funzionario Responsabile del Tributo provvede ad approvare uno o più progetti di recupero evasione costituendo uno o più gruppi di lavoro.
2. Ciascun gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.
3. Eventuali richieste di informazioni o di documentazioni ad altri servizi comunali, utili allo svolgimento dell'azione di recupero dell'evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra servizi diversi e, non costituendo partecipazione alle attività di accertamento evasione, non rientrano nelle collaborazioni per il percepimento dell'incentivo *de quo*.

Art. 4

Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro

1. Una relazione dettagliata sulle attività da svolgere per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018 è inserita nel piano delle performance.
2. Qualora il Funzionario Responsabile del Tributo coincida con un incaricato di posizione organizzativa l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato.
3. La quota riservata all'incentivazione del personale del Servizio Tributi effettivamente impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione IMU-TARI è così distribuita:
 - Funzionario Responsabile del Tributo 15%
 - Personale del Servizio tributi 80%
 - Personale di altre unità operativa di altre unità dell'Ente 5%, ove prevista; laddove non prevista la quota del 5% viene sommata a quella del Personale del servizio Tributi.

Art. 5

Liquidazione del compenso incentivante

1. Nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000, si avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi.
2. Nel caso in cui, invece, non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000, l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia, salva l'applicazione da parte dell'Ente delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4 ultimo periodo.

Art.6
Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 , non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
2. La quota del fondo destinata al trattamento economico accessorio, si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art.7
Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del Servizio tributi

1. Al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio, sono destinate le somme pari all'1% delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno, nonché le somme in eccedenza rispetto al limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 6. La destinazione non potrà attuarsi qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non fossero approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 267/2000.
2. Tali somme possono essere utilizzate per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento del Servizio tributi, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo delle somme è rimesso alla determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi; eventuali somme non impegnate nell'esercizio rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Art.8
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno dell'intervenuta esecutività del provvedimento di sua approvazione.
2. Le attività poste in essere dal Servizio tributi dall'inizio dell'anno 2019 fino alla operatività del regolamento restano valide ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.